



AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

DETERMINAZIONE n. 12 del 7/06/2021

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E INTERURBANO NELLA PROVINCIA DI CREMONA E NEI COMUNI DI CREMONA E CREMA repertorio provinciale n. 8388 del 5 giugno 2013 C.I.G. 40783275E7 – Proroga dell'affidamento a A . T . I . AUTOGUIDOVIE/ARRIVA/LINE/MIOBUS/STAR

IL DIRETTORE

Decisione

Prorogare, ai sensi dell'art. 4, c. 4 del Regolamento CE n. 1370/2007, fino al 09/06/2025 l'affidamento all'Associazione Temporanea di Imprese composto dalla mandataria Autoguidovie S.p.A. e dalle imprese mandanti Arriva Italia S.r.l., Line S.p.A., Miobus by Autoguidovie S.r.l. e S.T.A.R. S.p.A. dei servizi di t.p.l. di cui al *“Contratto di servizio per trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei comuni di Cremona e di Crema - periodo 2013/2021”* rep. n. 8388 stipulato tra la Provincia di Cremona, il Comune di Cremona, il Comune di Crema e Autoguidovie S.p.A., Capogruppo Mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese - denominata A.T.I. AUTOGUIDOVIE/KM/LINE/MIOBUS/STAR – fra la ditta AUTOGUIDOVIE S.p.A., KM S.p.A., LINE-SERVIZI PER LA MOBILITA' S.p.A., MIOBUS BY AUTOGUIDOVIE S.r.l. e S.T.A.R. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI REGIONALI S.p.A. rep. Prov. 8388 del 5/12/2013.

Richiamata la Determinazione n. 23 del 7/12/2020 concernente la presa d'atto della modifica soggettiva dell'A.T.I. Affidataria del servizio di trasporto pubblico locale interurbano, urbano e di area urbana di Cremona di cui al contratto di servizio rep. Prov. 8388 del 5/12/2013, a seguito della fusione per incorporazione con effetto 31/12/2020 della mandante KM S.p.A. in Arriva Italia S.r.l. con sede in Milano, via Trebazio, 1 (Codice Fiscale e P. IVA n.05950660968) e del conseguente trasferimento ad Arriva Italia S.r.l. dei servizi di trasporto in precedenza effettuati da KM S.p.A nell'ambito dell'ATI stessa.

Dare atto che al gestore spettano le risorse di cui all'art. 4 del contratto di servizio sopra citato ed impegnare quindi a favore di A.T.I. AUTOGUIDOVIE/ARRIVA/LINE/MIOBUS/STAR il corrispettivo annuo di € 14.277.497,04 oltre IVA 10%, quali corrispettivi e di € 2.125.609,55 oltre IVA 10% relativi alle risorse del *“Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”*.

Motivazione delle scelte

Ai sensi della L.R. n.6/2012, art. 60, c. 7 l'Agenzia è subentrata dal 1 gennaio 2016 nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia stessa.

Il 9 giugno 2021 viene a scadere il contratto di servizio rep. n. 8388, stipulato tra Provincia di Cremona, il Comune di Cremona, il Comune di Crema e Autoguidovie S.p.A., Capogruppo Mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese denominata A.T.I. AUTOGUIDOVIE/ARRIVA/LINE/MIOBUS/STAR rep. Prov. 8388 del 5/12/2013, per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei comuni di Cremona e di Crema.

Il medesimo contratto è stato rinegoziato sulla base di un Accordo sottoscritto in data 08/08/2017, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 23 del 03/06/2015.

Nel rispetto del cronoprogramma per una gara unica dell'intero bacino Cremona-Mantova, l'Agenzia si è data gli strumenti necessari per seguire tale percorso, approvando il proprio Programma di bacino per il t.p.l., avviando lo studio per il nuovo sistema tariffario integrato STIBM, definendo i primi indirizzi e le linee di orientamento per la gara medesima e pubblicando il previsto avviso di preinformazione sulla G.U.C.E. nel gennaio 2018 e nel gennaio 2019.

Nel frattempo a livello regionale avrebbero dovuto maturare alcuni documenti fondamentali, per armonizzare il quadro normativo di riferimento e prevenire possibili contenziosi in sede di gara e fra questi la definizione di un capitolato di gara unico, di uno schema armonizzato di attribuzione dei punteggi, di un regolamento unico per i viaggiatori, di un regolamento per l'immagine coordinata ecc.

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) avrebbe poi dovuto emettere proprie deliberazioni, circa le regole da applicare alla gara, la clausola sociale che regola il passaggio del personale dal gestore uscente a quello subentrante, il dimensionamento dei lotti e molto altro, indicazioni che - se derivanti da vincoli di legge perché su delega del Governo - devono essere considerate in gara e probabilmente devono formare oggetto di aggiornamento delle norme da parte della Regione.

Pur avendo pubblicato nel novembre 2019 una prima delibera di aggiornamento (154/2019) l'A.R.T. non ha ancora completato i suoi atti, soprattutto per quanto attiene la clausola sociale, e la Regione non ha ancora avviato il recepimento delle indicazioni.

La nuova normativa sugli appalti, poi, impone alla stazione appaltante di definire in gara il proprio P.e.f. - Piano economico finanziario, sulla base del quale gli offerenti possono formulare la propria offerta economica, definendo sulla base dei dati della stazione appaltante a loro volta il proprio P.e.f..

Per predisporre tale documento sono necessari dati certi circa le risorse disponibili per corrispettivi e adeguamento inflattivo per tutti i 9 anni di affidamento, dati che al momento non sono noti.

Sono poi necessari dati certi sui ricavi tariffari ottenibili dalla gestione, ma i dati in possesso dell'Agenzia si riferiscono ad uno scenario attuale, con il sistema tariffario esistente, che non tiene conto dei possibili effetti del nuovo sistema tariffario che il gestore dovrebbe applicare e che comporta l'integrazione tariffaria con altri vettori e con le ferrovie. Il progetto di nuovo STIBM per Cremona, pur essendo in avanzata fase di studio non è però ad oggi affatto completo e non può fornire dati certi, ma solo stime e supposizioni sul ricavo ottenibile.

Inoltre il gestore assegnatario della gara è tenuto a dare attuazione al progetto di bigliettazione elettronica (SBE) che comporta la definizione di criteri di ripartizione dei ricavi da titoli di viaggio fra i diversi gestori di t.p.l. su gomma e su ferro dell'intera Regione, ad oggi non noti e non stimabili.

Ne consegue che una gara fatta in questa fase avrebbe una forte alea di rischio, sia per la sua entità, sia per il possibile contenzioso generato dalle contraddizioni normative, l'incertezza delle risorse e dei ricavi ecc.

Al fine di garantire la prosecuzione del servizio in condizioni consolidate, e di poter arrivare alla effettuazione di una gara che presenti le dovute certezze e i minori rischi possibili per l'Ente e per il territorio, Il Consiglio di Amministrazione nella seconda metà del 2020 ha preso in considerazione anche la possibilità di rinviare l'effettuazione della gara per il tempo tecnico necessario allo scioglimento dei dubbi presenti.

Nel quadro di generale incertezza si sono poi inserite le modifiche alla L. R. n. 6/2012 introdotte con l'art. 5 della L. R. 10/12/2019 n. 21, che stabiliscono nel termine massimo di un anno dal marzo 2020 la modifica delle partecipazioni all'Agenzia, con l'inserimento nella compagine sociale di rappresentanti dei Comuni minori, l'aggiornamento dello Statuto e la nomina di nuovi Organi di governance.

Infine a causa dell'emergenza sanitaria in corso, i tempi per la risoluzione delle diverse incertezze normative e finanziarie in parte evidenziate più sopra appaiono al momento alquanto indefinibili, stante l'urgenza rappresentata in più sedi di ripristinare gli equilibri

economici delle gestioni in essere, pesantemente danneggiati dai limiti imposti alla mobilità generale e dalle problematiche sanitarie stesse.

Contesto di riferimento

Il Regolamento europeo n. 1370/2007 entrato in vigore negli Stati membri nella sua interezza dal dicembre 2019 prevede la facoltà per le Stazioni appaltanti di dar corso ad una proroga in senso stretto (negoziata) a fronte di consistenti migliorie per i territori, da esplicitarsi anche con un adeguato piano di investimenti che trovi giustificazione in una altrettanto adeguata durata della proroga, per far fronte ai maggiori ammortamenti.

La proroga tecnica, definita nel medesimo regolamento, consente invece alla stazione appaltante di mantenere in essere l'affidamento in atto, senza variarne contenuti e impegni reciproci, per il tempo necessario a completare una gara in corso o per superare lo stallo determinato, ad esempio, da un contenzioso.

La scelta di una soluzione esclude l'altra e l'adozione degli atti necessari deve essere portata a termine dalla stazione appaltante obbligatoriamente prima della scadenza del precedente affidamento.

Deve essere inoltre attivato il percorso di gara mediante la pubblicazione sulla G.U.C.E. del preavviso di informazione, mentre, nel caso della proroga in senso stretto, non dev'essere stata adottata durante il precedente affidamento alcuna proroga tecnica.

Le condizioni suddette sono tutte presenti e applicabili al caso del servizio in parola.

Istruttoria

Con istanza del 3/11/2019 agli atti prot. ATPL n. 2019/1347 del 12/11/2019, Autoguidovie in qualità di mandataria dell'A.T.I. Cremona, ha presentato richiesta di proroga in senso stretto del contratto in essere per il servizio urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei comuni di Cremona e di Crema, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, proponendo - a fronte di una proroga quadriennale - incrementi della qualità dei servizi, con nuovi investimenti e migliorie per i territori.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che l'istanza presentasse contenuti apprezzabili ed interessanti, ed ha quindi ritenuto di sentire in merito il parere degli Enti precedentemente titolari degli affidamenti, acquisendone un indirizzo da parte del Comune di Cremona e del Comune di Crema.

Ha inoltre ritenuto di richiedere un parere al legale amministrativista di fiducia dell'Agenzia, circa la percorribilità della soluzione, le modalità di attuazione, gli atti conseguenti e la durata del periodo di proroga stesso.

Il parere dell'avv. Ezio Zani, acquisito con prot. n. 2020/141 in data 06/02/2020 è stato poi condiviso con gli Enti aderenti all'Agenzia, ed è di tenore favorevole alla soluzione della proroga in senso stretto, evidenziando come essa non sia una alternativa allo svolgimento della gara, ma ne consenta lo svolgimento in contesti meno incerti, con una migliore e più chiara definizione delle norme applicabili e delle risorse disponibili. Senza negare in tal modo ai territori i vantaggi delle migliorie in investimenti e di servizio, la cui attuazione è pressoché immediata e non rimandata all'attuazione del percorso di gara.

Il Comune di Cremona con atto di indirizzo formulato con D.G.C. n. 88 del 24/06/2020 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proroga negoziata del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei comuni di Cremona e di Crema, in considerazione delle proposte avanzate dall'ATI Cremona

nell'istanza 3/11/2019 e con le precisazioni di cui ai punti indicati nell'atto stesso del Comune di Cremona.

Il Comune di Crema con atto di indirizzo formulato con D.G.C. n. 37 del 24/02/2020 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proroga negoziata del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei comuni di Cremona e di Crema, in considerazione degli incrementi di qualità dei servizi con nuovi investimenti e migliorie dei territori proposte dall'ATI Cremona nell'istanza 12/11/2019 (prot. 2021/1347 ATPL) e con le precisazioni indicate nell'atto stesso del Comune di Crema.

L'Assemblea degli Enti, con deliberazione 2020/6 del 5/08/2020, ha quindi esaminato le due ipotesi di soluzione (proroga tecnica o proroga in senso stretto), decidendo per la seconda che porta al territorio i vantaggi di cui all'Istanza di proroga dell'Affidamento prot. 2019/1347 (ATPL) del 12/11/2019 e negli atti di indirizzo del Comune di Cremona di cui alla D.G.C. n. 88/2020 e del Comune di Crema di cui alla D.G.C. 37/2020.

Si rende quindi ora necessario assumere le determinazioni di competenza al fine di garantire la continuità del servizio e il proseguimento del percorso individuato.

Riferimenti normativi attinenti all'atto

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 *"Disciplina del settore dei trasporti"* ed in particolare l'articolo 7 intitolato *"Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale"* e l'articolo 60 intitolato *"Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze"*.

Legge Regionale 08/07/2015 n. 19 *"Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)"* ed in particolare l'articolo 4 intitolato *"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012"*.

Legge Regionale 10/12/2019 n. 21 *"Seconda legge di semplificazione 2019"* ed in particolare l'articolo 5 intitolato *"Modifiche agli articoli 7, 26 e 42 della l.r. 6/2012 e all'articolo 47 della l.r. 9/2019"*.

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e l'articolo 183 intitolato *"Impegno di spesa"*.

Atti di organizzazione interna

Statuto dell'Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 03/06/2015, ed in particolare l'articolo 13 intitolato *"Direttore"* e l'articolo 15 intitolato *"Uffici e personale"*.

"Documento Unico di Programmazione 2021-2023", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 28/01/2021 n. 1.

"Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023" (PEG) finanziario, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 17/03/2021 n. 5.

DETERMINA

1. Di prorogare dal 10/06/2021 fino al 09/06/2025 l'affidamento all'Associazione Temporanea d'Imprese denominata A.T.I. AUTOGUIDOVIE/ARRIVA/LINE/MIOBUS/STAR dei servizi per il trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei comuni di Cremona e di Crema di cui al *"CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E INTERURBANO NELLA PROVINCIA DI CREMONA E NEI COMUNI DI CREMONA E DI CREMA - PERIODO 2013/2021"*. C.I.G. 40783275E7. N. 8388 di Repertorio Provinciale.
2. Di dare atto che al gestore spettano le risorse di cui all'art. 4 del contratto di servizio di cui al punto 1) ed impegnare quindi il corrispettivo annuo di € 14.277.497,04 oltre IVA 10%, quali corrispettivi e di € 2.125.609,55 oltre IVA 10% relativi alle risorse del *"Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"*.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 18.007.417,24 ai seguenti capitoli del PEG 2021 e seguenti (livello 001):
 - € 14.277.497,04 al capitolo 1100203/3;
 - € 2.125.609,55 al capitolo 1100203/4;
 - € 1.604.310,65 al capitolo 1100203/5.
4. Di dare atto che la proroga è subordinata all'attuazione delle migliorie previste nelle premesse del presente atto, come meglio dettagliate nella *"Relazione – Istanza Proroga dell'Affidamento – Proposta per il potenziamento del servizio TPL"* allegata all'istanza di Autoguidovie del 2/11/2019 (prot. ATPL 1347/2019) e nelle integrazioni di cui alla D.G.C. n. 88/2020 del Comune di Cremona e D.G.C. n. 37/2020 del Comune di Crema.

Cremona, 7 giugno 2021

IL DIRETTORE

Massimo Dell'Acqua

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.